

ORDINE DEL GIORNO

Martedì 16 giugno 2026

alle ore 16,30

428ª Seduta Pubblica

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore **BERGESIO** (Relazione orale) (1864)

2. MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi - Relatori **LEONARDI Elena e **VERSACE Giusy** (Relazione orale) (1357)**

Legislatura 19ª - Relazione n. 1357-A

•
Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1357-A

Relazione Orale

Relatrici **VERSACE** e **LEONARDI**

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLE COMMISSIONI
PERMANENTI 7ª e 10ª RIUNITE

(7ª - CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(10ª - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza l'8 giugno 2026

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole
nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

d'iniziativa dei

senatori **MARTI**, **CANTÙ**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **DREOSTO**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAG**

ANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2025

nella seduta del 4 giugno 2026

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

23 luglio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del procedimento di adozione del Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole.

sugli emendamenti approvati

19 maggio 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito nella seduta del 13 maggio 2026, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DREOSTO)

sul disegno di legge

12 maggio 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 1, le parole: « la presente legge introduce, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, misure per l'insegnamento e l'apprendimento » siano sostituite dalle seguenti: « le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono introdurre e trasmettere nozioni e principi finalizzati all'acquisizione »;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, la parola: « prevedono » sia sostituita dalle seguenti: « possono prevedere »;

all'articolo 6, comma 1, le parole: « sono promosse » siano sostituite dalle seguenti: « possono essere promosse » e le parole: « Sono, altresì, promosse » siano sostituite dalle seguenti: « Possono essere, altresì, promosse »;

all'articolo 7, comma 1, le parole: « sono promosse » siano sostituite dalle seguenti: « possono essere promosse » e le parole: « Sono altresì realizzate » siano sostituite dalle seguenti: « Possono essere, altresì, realizzate »;

l'articolo 11 sia sostituito dal seguente: « 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

sugli emendamenti approvati

3 giugno 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARTI ED ALTRI	TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi	Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi
Art. 1.	Art. 1.
<i>(Principi e finalità)</i>	<i>(Principi e finalità)</i>
	1. La presente legge mira a contribuire al miglioramento della salute di alunne, alunni, studentesse e studenti, attraverso un approccio sistemico e multidisciplinare volto a promuovere l'assunzione di stili di vita sani, con particolare riferimento all'alimentazione, all'astensione dal fumo e dal consumo di sostanze a rischio, all'attività fisica e all'informazione sull'importanza della prevenzione e della profilassi.
1. Al fine di diffondere tra le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano, nonché di mantenere il benessere generale e prevenire l'insorgenza di malattie, la presente legge introduce, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, misure per l'insegnamento e	2. Al fine di diffondere tra le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano, nonché di mantenere il benessere generale e prevenire l'insorgenza di malattie, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono

l'apprendimento di conoscenze, comportamenti e competenze volti alla prevenzione e alla promozione della salute.	introdurre e trasmettere nozioni e principi finalizzati all'acquisizione di conoscenze, comportamenti e competenze volti alla prevenzione e alla promozione della salute.
Art. 2.	Art. 2.
<i>(Prevenzione e promozione della salute)</i>	<i>(Prevenzione e promozione della salute)</i>
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere attività teoriche e pratiche, anche mediante attività laboratoriali, di studio e approfondimento riguardanti la prevenzione e la promozione della salute. A tal fine, le medesime istituzioni scolastiche, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, prevedono attività specifiche all'interno dei percorsi curricolari, del curricolo verticale, dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento o di iniziative extrascolastiche, da realizzare anche in rete con altre scuole e con la collaborazione di enti del Servizio sanitario nazionale, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi gli enti del Terzo settore operanti in ambito sanitario.	1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere attività teoriche e pratiche, anche mediante attività laboratoriali, di studio e approfondimento riguardanti la prevenzione e la promozione della salute. A tal fine, le medesime istituzioni scolastiche, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, possono prevedere, tenuto conto delle necessità delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti e, in particolare, di quelli con disabilità o con bisogni educativi speciali, attività specifiche all'interno dei percorsi curricolari, del curricolo verticale, dei percorsi di formazione scuola-lavoro o di iniziative extrascolastiche, da realizzare anche in rete con altre scuole e con la collaborazione di enti del Servizio sanitario nazionale, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi gli enti del Terzo settore operanti in ambito sanitario.
Art. 3.	Art. 3.
<i>(Adozione del Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole)</i>	<i>(Adozione del Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole)</i>
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, che si avvale della	1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito , di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

supervisione scientifica dell'Istituto superiore di sanità, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione ed è attuato in collaborazione con le famiglie, con esperti in materia di salute e prevenzione e con enti del Terzo settore. Il Piano è adottato con cadenza triennale, tenuto conto delle proposte degli enti e dei soggetti del Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute di cui all'articolo 4 ed è attuato in collaborazione con questi ultimi.	e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ed è attuato in collaborazione con le famiglie, con esperti in materia di salute e prevenzione, con enti del Terzo settore e con gli altri enti e soggetti del Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute di cui all'articolo 4. Il Piano è adottato con cadenza triennale, tenuto conto delle proposte degli enti e dei soggetti del predetto Sistema di coordinamento.
2. Il Piano è finalizzato prioritariamente a:	2. <i>Identico:</i>
a) promuovere la conoscenza dell'educazione alimentare per il miglioramento dello stato di benessere degli individui;	a) <i>identica;</i>
b) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulle corrette abitudini alimentari e sui comportamenti alimentari dannosi;	b) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulle corrette abitudini alimentari e sui comportamenti alimentari dannosi, anche ai fini della prevenzione primaria in odontoiatria;
c) potenziare la conoscenza dell'interazione tra cibo e salute, dei disturbi alimentari e delle relative manifestazioni;	c) <i>identica;</i>
d) sensibilizzare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sui benefici fisici e psichici dell'attività sportiva quotidiana;	d) <i>identica;</i>
e) informare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulla nocività del fumo tradizionale, dei nuovi dispositivi per fumare e dei prodotti a base di nicotina, nonché	e) informare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulla nocività del fumo mediante processo di combustione e a riscaldamento del tabacco nonché dei dispositivi elettronici per fumare e dei

dell'alcol, delle droghe e delle relative dipendenze;	prodotti a base di nicotina, nonché dell'alcol, delle droghe e delle relative dipendenze;
f) informare sull'importanza dell'adesione consapevole alle vaccinazioni per la tutela della salute presente e futura delle giovani generazioni;	soppressa
g) promuovere e potenziare la conoscenza dell'educazione ambientale e dei danni derivanti dall'inquinamento.	f) identica;
	g) promuovere l'educazione digitale per contrastare l'impatto dell'utilizzo non corretto dei <i>social network</i> sul benessere psicofisico e relazionale.
Art. 4.	Art. 4.
<i>(Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole)</i>	<i>(Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole)</i>
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della salute, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i soggetti pubblici e privati, e in particolare gli enti del Terzo settore operanti nei settori sanitario, della ricerca e dell'educazione alla salute, i medici e gli psicologi specificamente accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero della salute, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, concorrono a realizzare un Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole.	1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della salute, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati , operanti negli ambiti sanitario e della ricerca, nonché negli ambiti educativo, culturale e sociale che si occupano di promozione della salute , concorrono a realizzare un Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono altresì definiti i requisiti per l'accreditamento degli enti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.	2. <i>Identico.</i>
Art. 5.	Art. 5.
<i>(Reti di scuole)</i>	<i>(Reti di scuole)</i>
1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attività:	1. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) coordinamento delle progettualità relative alla prevenzione e alla promozione della salute;	a) <i>identica</i> ;
b) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;	b) <i>identica</i> ;
c) stipula di accordi e partenariati con gli enti e i soggetti del Sistema di coordinamento di cui all'articolo 4 per la promozione di attività inerenti alla tutela della salute;	c) <i>identica</i> ;
d) promozione di eventi, convegni e laboratori volti a sensibilizzare gli alunni, le alunne, le studentesse e gli studenti in merito alla prevenzione e alla promozione della salute.	d) promozione di eventi, convegni e laboratori volti a sensibilizzare le alunne, gli alunni , le studentesse e gli studenti in merito alla prevenzione e alla promozione della salute.
Art. 6.	Art. 6.
<i>(Prevenzione e promozione della salute nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)</i>	<i>(Prevenzione e promozione della salute nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)</i>
1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono promosse attività dedicate alla salute alimentare, con particolare riferimento al cibo, all'acqua, alle materie prime e ai valori nutrizionali essenziali per i fabbisogni giornalieri, nonché alla riduzione dello spreco alimentare. Sono, altresì, promosse attività dirette alla conoscenza delle buone pratiche riguardanti l'igiene del sonno e di una attività fisica quotidiana per il benessere psicofisico.	1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria possono essere svolte attività di promozione della salute alimentare, con particolare riferimento al cibo, all'acqua, alle materie prime e ai valori nutrizionali essenziali per i fabbisogni giornalieri, nonché alla riduzione dello spreco alimentare e possono essere altresì promosse attività dirette alla conoscenza delle buone pratiche riguardanti l'igiene del sonno, il corretto utilizzo dei dispositivi digitali e una attività fisica quotidiana per il benessere psicofisico.
	2. Nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria possono essere promosse altresì attività di coinvolgimento diretto delle famiglie e della comunità locale, attraverso incontri, laboratori e campagne di sensibilizzazione, per rafforzare il percorso educativo e favorire comportamenti salutari.
Art. 7.	Art. 7.
<i>(Prevenzione e promozione della salute nella scuola secondaria di primo e secondo grado)</i>	<i>(Prevenzione e promozione della salute nella scuola secondaria di primo e secondo grado)</i>

1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono promosse attività dedicate alla salute alimentare, all'importanza delle vaccinazioni, alla nocività del fumo tradizionale, dei nuovi dispositivi per fumare e dei prodotti a base di nicotina, nonché dell'alcol, delle droghe e delle relative dipendenze. Sono altresì realizzate iniziative volte alla conoscenza delle cause dell'inquinamento e delle sue conseguenze sulla salute.	1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, possono essere svolte attività di promozione dedicate alla sana alimentazione, all'attività fisica, all'informazione sull'importanza della prevenzione e della profilassi, alla nocività del fumo mediante processo di combustione e a riscaldamento del tabacco nonché dei dispositivi elettronici per fumare, dei prodotti a base di nicotina, dell'alcol, delle droghe e delle relative dipendenze e di un utilizzo non corretto dei dispositivi digitali e dei social network. Possono essere altresì realizzate iniziative volte alla conoscenza delle cause dell'inquinamento e delle sue conseguenze sulla salute.
Art. 8.	Art. 8.
<i>(Istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi)</i>	<i>(Istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi)</i>
1. Al fine di diffondere tra la popolazione la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché di corretti stili di vita, la Repubblica riconosce il 28 novembre di ciascun anno, quale Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita, di seguito denominata « Giornata nazionale », in memoria di Umberto Veronesi quale promotore dei temi di cui alla presente legge.	<i>Identico.</i>
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.	
Art. 9.	Art. 9.
<i>(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)</i>	<i>(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)</i>
1. Ai fini di cui all'articolo 8, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in	<i>Identico.</i>

coordinamento con gli enti del Terzo settore, iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di corretti stili di vita.	
Art. 10.	Art. 10.
<i>(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)</i>	<i>(Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione)</i>
1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, anche in coordinamento con enti del Terzo settore, attività didattiche sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di corretti stili di vita.	1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, anche in coordinamento con enti del Terzo settore, attività didattiche sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di corretti stili di vita.
Art. 11.	Art. 11.
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	<i>(Disposizioni finanziarie)</i>
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.	1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. All'attuazione delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,	2. Salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
--	--